



Agenzia provinciale per i pagamenti

Direzione e affari generali

**MANUALE DELLE PROCEDURE PER
LA TUTELA DEGLI INTERESSI
FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA**

Versione 4.3

VERSIONE	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
1.0	15	12 maggio 2008
2.0	32 33	17 settembre 2008 7 ottobre 2008
3.0	46	30 settembre 2009
4.0	21	15 maggio 2014
4.1	16	11 giugno 2015

REVISIONE N.	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
4.2	46	24 ottobre 2017

SOMMARIO

BASE GIURIDICA	<u>5</u>
Normativa comunitaria – Programmazione 2007-2013	<u>7</u>
Normativa comunitaria – Programmazione 2014-2020	<u>7</u>
Normativa nazionale	<u>8</u>
Normativa provinciale	<u>10</u>
Circolari AGEA	<u>10</u>
Circolari ministeriali	<u>12</u>
1.0 Premessa	<u>13</u>
2.0 Classificazione delle tipologie di debiti iscritti nel Registro dei Debitori	<u>13</u>
3.0 Procedura di recupero dei debiti	<u>14</u>
3.1 “Primo verbale” amministrativo o giudiziario	<u>14</u>
3.2 Ricezione del primo verbale	
3.2-A Procedura per la gestione dei verbali di controllo provenienti da Organi della P.A.T. non delegati da APPAG oppure da Enti esterni. <u>15</u>
3.2-A.1 Paragrafo 1	<u>15</u>
3.2-A.2 Paragrafo 2	<u>17</u>
3.3 Classificazione dei pre-debiti	<u>18</u>
3.4 Irregolarità	<u>18</u>
3.4.1 Elenco delle irregolarità	<u>19</u>
3.4.2 Comunicazione delle irregolarità	<u>19</u>
3.4.3 Sanzioni conseguenti ad irregolarità	<u>20</u>
3.4.4 Irregolarità evidenziate nel corso dell’istruttoria (controllo amministrativo previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione) per illecito amministrativo	<u>21</u>
3.4.5 Misure per la prevenzione della frode	<u>22</u>
3.5 Errori Amministrativi	<u>23</u>
3.6 Debiti Diversi da Irregolarità	<u>23</u>
3.7 Debiti da Condizionalità	<u>24</u>
3.8 Sanzioni Pluriennali	<u>24</u>
3.9 Vicende successive alla iscrizione nel Registro Debitori del pre-debito	<u>25</u>
3.9.1 Sospensioni di Pagamenti	<u>25</u>
3.9.2 Modifiche del pre-debito	<u>26</u>
3.10 Accertamento e notifica del debito, termini del procedimento di recupero	<u>26</u>

3.11 Modalità di recupero del debito	27
4.0 Applicazione degli Interessi	29
5.0 Contabilizzazione del recupero e inserimento nelle rendicontazioni	30
6.0 Eccezioni al recupero	30
7.0. Gestione del Registro dei Debitori	31
7.1 Tenuta ed aggiornamento	32
8.0 Contenzioso a seguito di ricorso	33
9.0 Procedura per il pagamento delle somme indebitamente compensate	33
10.0 Aggiornamento della normativa	33

BASE GIURIDICA

Normativa comunitaria – Programmazione 2007-2013

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss.mm. e ii., relativo al finanziamento della politica agricola comune che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori che precisa i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato Membro;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 e ss.mm. e ii., che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 "Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità" e ss.mm. e ii.;

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CE) n. 595/91;

Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978 e ss.mm. e ii., relativo all'assegnazione delle cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate;

Regolamento (CEE) n. 2220 del 22 luglio 1985 "Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli" e ss.mm. e ii.;

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e ss.mm. e ii. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e ss.mm. e ii. recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e ss.mm. e ii. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 e ss.mm. e ii. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Linee Diretrici della Commissione Europea – Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale vigenti;

Decisione della Commissione C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013 e ss.mm. e ii.;

Nota della Commissione Europea prot. n. EM/aj D(2009) 3996 del 10 febbraio 2009 avente ad oggetto le modifiche del PSR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento;

Documento di lavoro della Commissione Europea D-32284-2007-REV. 1 di data 22 novembre 2007 "FEAGA. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità".

Normativa comunitaria – Programmazione 2014-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm. e ii.;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm. e ii.;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm. e ii.;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e

i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 e ss.mm. e ii.;

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm. e ii.;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e ss.mm. e ii.

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm. e ii.;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mmi e ii.;

Regolamento (UE) 2015/1971 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;

Regolamento (UE) 2015/1975 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Linee Diretrici della Commissione Europea – Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale vigenti;

Documento di lavoro della Commissione Europea D-32284-2007-REV. 1 di data 22 novembre 2007 "FEAGA. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità".

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ss.mm. e ii., a norma dell'articolo 11 della

Legge 15 marzo 1997, n. 59” che prevede, tra l’altro, che “le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore”;

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori” e ss.mm. e ii.;

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori” e ss.mm. e ii.;

Decreto 10 ottobre 2008, n. 3860, del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’APPAG quale organismo pagatore per la Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle spese del FEASR e del FEAGA;

D.M. 18/11/2014 (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (Pubblicato nella Gazz. Uff. della Repubblica 20 dicembre 2014, n. 295).

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e ss.mm. e ii.;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm. e ii.;

Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e ii. concernente "Modifiche al sistema penale";

Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e ss.mm. e ii. concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” e ss.mm. e ii.;

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 9 aprile 2009, n. 33 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm. e ii.;

Deliberazione del CIPE n. 82 del 11 luglio 2012 e ss. mm. e ii. recante la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse aggiuntive a favore dei programmi di sviluppo rurale e la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, approvato dalla Conferenza permanente Stato – Regioni – Province Autonome in data 13 febbraio 2008 e ss. mm. e ii..

Normativa provinciale

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e ss.mm. e ii.;

Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss.mm. e ii.;

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e ss.mm. e ii.;

Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm. e ii.;

Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg – “Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. e ii. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)”;

Deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2008, n. 651 “Approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013” e ss.mm. e ii.;

Deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2010, n. 231 “Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013 della Provincia Autonoma di Trento. Modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1941 del 30 luglio 2009, modifiche e integrazioni alle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 874 del 04 aprile 2008 e ss.mm.ii. e nr. 1101 di data 08 maggio 2009 e ss.mm.ii. e revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2224 di data 11 settembre 2009”.

Circolari AGEA

Circolare AGEA Prot. ACIU.2005.210 di data 20 aprile 2005 (fascicolo aziendale);

Circolare AGEA Prot. ACIU.2006.186 di data 20.02.2006 "Applicazione dell'art. 33 del D.lgs. n. 228/2001";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2006.850 di data 15.12.2006 "Recupero crediti";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.237 di data 6 aprile 2007 recante: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005;

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.232 di data 6 aprile 2007 recante: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la campagna della domanda unica di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 – Campagna 2007;

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.150 di data 08.03.2007 "Recupero crediti";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1039 di data 07.12.2007 "Chiarimenti allegato III Reg. (CE) n. 885/2006";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2008.280 di data 24 aprile 2007 "Recupero crediti per irregolarità e Registro dei Debitori";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.993 di data 27 novembre 2007 relativa alla compensazione nel Registro debitori degli organismi pagatori dei crediti INPS;

Circolare AGEA Prot. ACIU.2008.1203 di data 6 agosto 2008 "Aiuti di Stato – compensazione. Nota ARPEA n. 43390/2008 del 2 luglio 2008",

Circolare AGEA Prot. ACIU.2008.1204 di data 6 agosto 2008 "Applicazione della regola del disimpegno automatico (art. 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005)";

Circolare AGEA Prot. ACIU.2008.1205 di data 6 agosto 2008 "Recupero crediti per irregolarità e Registro debitori. Riunione tecnica di coordinamento con AVEPA in data 14 luglio 2008";

Circolare ACIU.2008.951 di data 21 maggio 2008 "Documento di lavoro D-32284-2007-Rev. 1 FEAGA. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 16 aprile 2008";

Circolare ACIU.08.1158 di data 17 luglio 2008 "Linea direttrice n. 1 *AGRI/D/18136/2008*. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 14 luglio 2008".

Circolare ACIU.2009.354 di data 10.03.2009 "Art. 5, comma 4, lettera c del Reg. (CE) n. 885/06".

Circolare ACIU.2010.742 del 3 novembre 2010 "Applicazione e contabilizzazione delle sanzioni pluriennali di cui ai Regg. (CE) nn. 1122/2009 e 1975/2006".

Circolare AGEA Prot. 60653 del 24 luglio 2017 “Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti”.

Circolare AGEA Prot. 60684 del 24 luglio 2017 “Procedure di gestione del Registro Nazionale dei Debiti istituito dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”.

Circolari ministeriali

Circolare 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”.

Nota Mipaaf Prot. Uscita n. 0028986 del 09.11.2012 avente ad oggetto: “Ripartizione competenza sanzionatoria Stato-Regioni in materia di PAC – Reg. (CE) n. 1782/2003. Parere C.d.S. n. 2991/2012 del 21.06.2012”.

Nota Mipaaf Prot. Uscita n. 0017255 del 14.09.2015 avente ad oggetto: “Attribuzione del potere sanzionatorio ai sensi della legge 23.12.1986, n. 898 in materia di Programmi di Sviluppo Rurale (P.S.R.), fondi F.E.A.S.R. - Risposta a nota prot. n. 16055 del 6 agosto 2015”.

1.0 Premessa

Questo manuale definisce le tipologie di pagamenti indebiti che sono iscritti nel Registro dei Debitori al fine del loro recupero, l'iter di recupero con le distinzioni dovute alle tipologie di debiti ed alle diverse competenze su di esse all'interno di APPAG, e specifica, infine, come sono rendicontati i recuperi in sede di chiusura dei conti annuale dell'organismo pagatore.

Un approfondimento specifico è riservato alla gestione delle irregolarità previste dai Regolamenti (UE) 2015/1971 e 2015/1975.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda ai manuali interni, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

Si fa presente che i riferimenti normativi della Programmazione 2007-2013 sono tuttora presenti in quanto possono ancora essere rilevate indebite percezioni inerenti Misure del P.S.R. 2007-2013, cui devono fare seguito i procedimenti di recupero.

2.0 Classificazione delle tipologie di debiti iscritti nel Registro dei Debitori

Nel Registro dei Debitori, previsto per tutti gli Organismi Pagatori dal Regolamento (CE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss.mm. e ii., sono iscritti tutti i pagamenti indebiti da recuperare, afferenti ai Fondi FEAGA e FEASR.

Per quanto riguarda APPAG, si possono distinguere le seguenti tipologie di debiti:

- a) **IRREGOLARITA'**. Il Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 definisce l'irregolarità come una violazione di una disposizione prevista dalla normativa comunitaria conseguente ad un'azione od omissione da parte di un soggetto il cui effetto ha una ripercussione negativa sui bilanci gestiti dalla Comunità: in particolare consiste nella diminuzione delle entrate percepite per conto della Comunità o in una spesa indebita.
- b) **ERRORE AMMINISTRATIVO**. Un pagamento indebito effettuato per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione è definito come "errore amministrativo", purché l'errore non potesse essere ragionevolmente scoperto dall'agricoltore.
I casi c.d. "misti", ossia dove all'insorgenza dell'indebito hanno concorso una irregolarità del beneficiario ed un errore amministrativo, si considerano irregolarità. Secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.08.1158 di data 17 luglio 2008, a partire dal 16 ottobre 2007 (esercizio finanziario 2008) ogni debito sorto durante l'esercizio e rientrante nella tipologia dell'errore amministrativo deve essere individuato mediante una posizione debitoria iscritta nel Registro dei Debitori.
- c) **DIVERSO DA IRREGOLARITA'**. Si tratta di pagamenti indebiti riconducibili alla responsabilità del beneficiario, ma che non si intende considerare come "irregolarità". Rientrano in questa categoria le indebite percezioni per le quali sussiste una garanzia, ancora valida al momento dell'accertamento del debito e della iscrizione definitiva della posizione nel Registro dei Debitori.

- d) DEBITI DA VIOLAZIONI DI CONDIZIONALITA'.** Si tratta di pagamenti indebiti, riconducibili a responsabilità del beneficiario, dovuti al mancato rispetto della normativa in materia di condizionalità. Il regime di condizionalità, che definisce i criteri di gestione obbligatori (C.G.O.) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (B.C.A.A.).
- e) SANZIONE PLURIENNALE.** Sono le sanzioni previste dall'art. 19, par. 2 e 3, e dall'art. 31, par. 2 e 3 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, con riferimento alla differenza tra la superficie dichiarata e quella accertata (o alla differenza tra il numero di animali dichiarati e quelli accertati), ove è stabilito che: se la differenza è superiore al 50%, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 27 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato. Le sanzioni pluriennali riguardano, per quanto di competenza di APPAG, le Misure 211 e 214 del P.S.R. 2007-2013, le Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (agricoltura biologica) e 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del P.S.R. 2014-2020 ed i pagamenti diretti nel FEAGA.

3.0 Procedura di recupero dei debiti

In questo paragrafo viene descritta la procedura generale di recupero dei debiti, a partire dalla ricezione del c.d. "primo verbale" da parte dell'Unità di Contabilizzazione e fino alla contabilizzazione della somma recuperata. L'iter di recupero si differenzia, nei particolari, a seconda del tipo di debito di cui si tratta, ma i passaggi fondamentali sono comuni a tutte le tipologie di debito.

E' possibile che, in alcuni casi, la procedura sia interrotta dalla presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

Nei casi di mancata collaborazione del debitore alla restituzione dell'indebito l'azione di recupero viene demandata a Trentino Riscossioni S.p.A. L'eventuale insolvenza definitiva del debitore, che determina l'irrecuperabilità del debito, deve essere dichiarata con apposito provvedimento.

3.1 "Primo verbale" amministrativo o giudiziario

La prima notizia di una indebita percezione è contenuta nel c.d. *primo verbale* amministrativo o giudiziario, come era previsto dall'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e dal punto 5.3.5 della Linea direttrice n. 2 – "Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione" e ss.mm.ii..

Per primo verbale amministrativo o giudiziario si intende la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un pagamento indebito, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. Pertanto, un'attività di valutazione può essere considerata come il primo verbale amministrativo o giudiziario, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1290/2005, quando:

- risulti l'esatta identità del debitore;
- sia stata effettuata da parte dell'Autorità competente e comunicata al debitore la puntuale valutazione dei fatti;
- sia precisamente individuato l'importo del debito.

Il primo verbale amministrativo può essere stilato dalle Unità Tecniche e di Autorizzazione (Premi e Investimenti), dal Controllo Interno, dalla Direzione, ovvero dagli Organismi Delegati (di seguito anche abbreviato in O.D.) o da Enti esterni.

3.2 Ricezione del primo verbale

La fase successiva alla stesura del primo verbale inizia nel momento in cui questo è notificato dalle Unità di Appag o da organismi esterni al procedimento all'Unità di Contabilizzazione, prospettando una violazione della normativa comunitaria dalla quale può derivare un pregiudizio al bilancio comunitario.

Tutti gli atti di segnalazione di indebite percezioni relative ai fondi gestiti da APPAG sono trasmessi dalla Segreteria dell'APPAG all'Unità di Contabilizzazione, siano essi provenienti da Unità della stessa Agenzia, ovvero dagli Organismi Delegati, o ancora, da Enti esterni.

3.2-A Procedura per la gestione dei verbali di controllo provenienti da Organi della Provincia Autonoma di Trento non delegati da APPAG oppure da Enti esterni.

3.2-A.1 PARAGRAFO 1.

Nei casi in cui sono inviate ad APPAG soltanto richieste di informazioni, senza allegazione di verbali o comunque senza specifiche contestazioni di irregolarità a carico delle aziende che abbiano presentato domande di premio o contributo presso l'Agenzia, ciò non comporta generalmente (salvo eccezioni) la sospensione dei procedimenti per le aziende interessate.

Nei casi in cui sono inviati ad APPAG verbali di controllo nei confronti di aziende che abbiano presentato domande di premio o contributo presso l'Agenzia, ed in tali verbali siano contenute notizie di irregolarità a carico dei produttori, si possono distinguere due casi:

- 1) verbali di natura amministrativa;
- 2) comunicazioni redatte da organi di polizia giudiziaria con le quali APPAG viene informata di violazioni per le quali la P.G. ha proceduto separatamente con apposita notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, in quanto contenenti ipotesi di reato.

CASO 1)

Nel caso di ricezione di **verbali di natura amministrativa stilati da enti esterni**, quali ad esempio Servizi Veterinari, Corpo Forestale Provinciale, Ispettorato Repressione Frodi, ecc., si procede nel modo seguente:

- occorre valutare gli elementi presenti nel verbale, ovvero considerare se tali elementi sono:
 - a) pertinenti alla competenza di APPAG
 - b) sufficientemente chiari (con rappresentazioni cartografiche, fotografie georiferite, ecc.)

- occorre tenere presente che, per quanto riguarda le operazioni svolte e gli elementi di fatto rilevati dall'ente che ha stilato il verbale, lo stesso verbale fa fede, è una informazione privilegiata e vale fino a querela di falso (a meno che, cioè, un giudice non stabilisca che contiene falsità)
- laddove siano presenti i requisiti delle lettere a) e b) APPAG può avviare il contraddittorio con l'agricoltore;
- APPAG procede alla sospensione cautelare dei pagamenti nei confronti dell'agricoltore interessato con la seguente distinzione:
 - a) se non è individuato un importo: si sospendono tutti i pagamenti nei confronti dell'azienda interessata;
 - b) se è individuato un importo (ancorché non definitivamente, in quanto ancora non è stato approvato il provvedimento di accertamento): si sospendono i pagamenti nei confronti dell'azienda interessata fino alla concorrenza dell'importo risultante dal verbale; gli eventuali importi dovuti che eccedono tale importo sono liquidati all'azienda;
- gli eventuali documenti e controdeduzioni prodotti dall'agricoltore devono essere valutati qualora pertinenti al caso;
- APPAG trasmette le osservazioni eventualmente formulate dall'agricoltore all'Ente esterno o all'Organo che ha redatto il verbale, invitando quest'ultimo a formulare proprie controdeduzioni;
- se, alla luce degli elementi di valutazione prodotti dalle parti, APPAG ritiene comunque di non accogliere le controdeduzioni dell'azienda, avvia motivatamente il procedimento di revoca del premio o contributo; in caso contrario l'accoglimento delle controdeduzioni porta alla archiviazione del verbale proveniente dall'ente esterno limitatamente agli aspetti rilevanti per i premi o contributi di competenza di APPAG;
- APPAG adotta il provvedimento di revoca del contributo e lo notifica all'azienda interessata;
- l'azienda interessata ha le possibilità di ricorso contro il provvedimento di revoca (accertamento dell'indebita percezione) previste dall'ordinamento.

CASO 2)

Nel caso di ricezione di comunicazioni redatte da organi di polizia giudiziaria con le quali APPAG viene informata di violazioni per le quali la P.G. ha proceduto separatamente con apposita notizia di reato all'Autorità Giudiziaria:

- l'art. 329 (obbligo del segreto) del c.p.p. dispone che "gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Per tale ragione, le segnalazioni provenienti dalla polizia giudiziaria potranno al più dare atto, esclusivamente in termini generali, dell'eventuale attivazione di un procedimento penale. L'ottenimento di informazioni funzionali all'assunzione di provvedimenti e decisioni attinenti i pagamenti, dovrà essere concordato, di volta in volta, con l'Autorità giudiziaria, unico possibile interlocutore. Alla luce degli elementi eventualmente forniti dall'Autorità giudiziaria, occorre valutare se essi sono:

- a) pertinenti alla competenza dell'O.P.
- b) sufficientemente chiari

- occorre tenere presente che, per quanto riguarda le operazioni svolte e gli elementi di fatto rilevati dall'ente che ha stilato il verbale, lo stesso verbale fa fede, è una informazione privilegiata e vale fino a querela di falso (a meno che, cioè, un giudice non stabilisca che contiene falsità);
- occorre tenere presente che il verbale della p.g. è un atto strettamente riservato, del quale non deve essere data comunicazione né all'interessato, né a terzi (tra cui, ad esempio, ai CAA);
- APPAG procede alla sospensione cautelare di tutti i pagamenti nei confronti dell'agricoltore interessato, indipendentemente dal fatto che sia stato individuato un importo, fintanto che non venga ricevuta dall'Agenzia la decisione del Giudice (ordinanza, decreto o sentenza);

- qualora APPAG ritenga che gli elementi riportati nel verbale di p.g. siano pertinenti alla competenza dell'O.P. e sufficientemente chiari avvia un procedimento amministrativo di revoca, parziale o totale, del contributo, con attivazione del contraddittorio con l'interessato limitatamente ai documenti e alle informazioni che sia possibile comunicare nel rispetto della normativa vigente (in particolare del codice di procedura penale). Le eventuali controdeduzioni presentate dall'azienda interessata sono comunicate da APPAG all'Ente o all'Organo che ha redatto il verbale, affinché quest'ultimo possa formulare, a sua volta, le proprie osservazioni.

- APPAG conclude il procedimento con apposito provvedimento, - che tenga conto della decisione del Giudice, qualora questa sia stata adottata e l'Agenzia ne abbia avuto notizia - e lo notifica all'azienda interessata.

- L'azienda interessata ha le possibilità di ricorso contro il provvedimento di revoca (accertamento dell'indebita percezione) previste dall'ordinamento.

Qualora, **in presenza di un procedimento penale, APPAG non riceva notizie per lungo tempo**, posto che la sospensione non può protrarsi a tempo indeterminato, soprattutto in vista di scadenze di pagamento tassative (ad es. 30 giugno per la DU), è necessario valutare se l'accertamento dei fatti contestati in sede penale sia rilevante anche ai fini della definizione del procedimento amministrativo. In caso affermativo si distinguono due possibili casi:

1) laddove APPAG ravvisi la possibilità che, dal punto di vista amministrativo, il procedimento possa concludersi positivamente per l'azienda, comunica agli interessati la possibilità di ottenere il pagamento degli importi sospesi previa presentazione di una specifica richiesta dell'azienda volta ad ottenere la liquidazione previa presentazione di una fideiussione. A seguito di tale scelta, in esito alla conclusione del procedimento si avrà, alternativamente:

- a) lo svincolo della fideiussione, in caso di archiviazione o proscioglimento;
- b) l'escussione della fideiussione (previa richiesta di versamento diretto), in caso di condanna degli interessati.

2) laddove APPAG ritenga, alla luce dei documenti disponibili e dei controlli svolti, che il procedimento debba concludersi negativamente per l'azienda, l'Agenzia invia il preavviso di adozione di un provvedimento negativo (ex art. 27 bis L.P. n. 23/1992) all'azienda, fissando il termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso il termine e valutate le eventuali controdeduzioni, APPAG conclude il procedimento con l'adozione di un provvedimento negativo.

3.2-A.2 PARAGRAFO 2.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 la ricezione del verbale nel quale siano contenute notizie di irregolarità a carico dei produttori comporta, da parte di APPAG, la sospensione dell'intero procedimento interessato, con le seguenti eccezioni:

- per le domande inerenti la Misura 10 del P.S.R. 2014-2020 si considerano in modo autonomo le singole operazioni: le operazioni eventualmente non coinvolte nelle contestazioni del verbale vengono istruite e liquidate;

- per le domande relative alla Misura 10, Operazione 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio", ciascuna malga si considera una entità autonoma rispetto alle altre: per le malghe eventualmente non coinvolte nelle contestazioni del verbale viene completata l'istruttoria e liquidato il premio limitatamente alla quota riconducibile a tali malghe;

- le domande relative alla Misura 11 si considerano in ogni caso una singola operazione;

- le domande relative alla Misura 13 si considerano in ogni caso una singola operazione.

3.3 Classificazione dei pre-debiti

Una volta pervenuti all'Unità di Contabilizzazione, i verbali, contenenti notizie non definitive di indebite percezioni a danno del bilancio comunitario, devono essere classificati al fine della iscrizione nel Registro dei Debitori dei c.d. *pre-debiti*, mediante l'apertura di una apposita scheda di credito in SOC. Questi si possono definire come posizioni debitorie non accertate e, pertanto, suscettibili di essere successivamente modificate (principalmente nella loro entità finanziaria, ma non solo) o, addirittura archiviate. L'eventuale archiviazione dei pre-debiti deve essere ugualmente accertata con un provvedimento dell'Unità o dell'Organismo Delegato dal quale proveniva il primo verbale. Nel caso di primo verbale proveniente da Enti esterni, la competenza per l'adozione del provvedimento di accertamento o di archiviazione è determinata, tra le Unità di APPAG o gli Organismi Delegati, dalla materia cui sono riconducibili le contestazioni contenute nel primo verbale.

A seconda della tipologia, la classificazione del pre-debito avviene:

- 1) da parte del Direttore di APPAG, per:
 - a) le Irregolarità;
 - b) gli Errori amministrativi;
 - c) i Debiti diversi da irregolarità;
- 2) direttamente da parte del Direttore dell'UTA-Premi, per:
 - d) i debiti da Condizionalità;
 - e) le Sanzioni Pluriennali.

3.4 Irregolarità

E' opportuno, anzitutto, specificare in modo più dettagliato il significato di "irregolarità", al di là della definizione riportata nel precedente paragrafo 2., lettera a). Costituisce irregolarità ogni azione od omissione, dolosa o colposa, posta in essere da un soggetto in violazione di disposizioni di diritto comunitario, nazionale o provinciale, di disposizioni regolamentari o procedurali, di disposizioni contenute in convenzioni/accordi stipulate dall'APPAG, ed in conseguenza della quale può derivare, direttamente o indirettamente, un pregiudizio al bilancio e/o all'azione amministrativa dell'Unione europea, dello Stato italiano, della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti che sono da questa incaricati.

Ai vari livelli normativi sono, invece, evidenziate sia le conseguenze specifiche che derivano da ciascuna irregolarità accertata a carico di un beneficiario, sia la quantificazione delle stesse basata sulla gravità della violazione accertata.

Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza grave possono comportare l'applicazione di sanzioni quali il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse, oppure l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio anche per un periodo successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità, nonché la revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento oppure l'incameramento di una garanzia, secondo quanto previsto nei manuali dell'APPAG e nelle disposizioni emanate dalla Giunta Provinciale.

L'irregolarità può essere rilevata all'interno del procedimento dall'O.D. o dall'UTA-Premi o UTA-Investimenti oppure da parte di un Ente esterno (G.d.F., Corpo Forestale Provinciale,

Procure, ecc.) oppure da controlli di secondo livello o controlli eseguiti dal Controllo Interno di APPAG.

Allorché il primo verbale contenente una notizia di indebita percezione viene ricevuto dalla Segreteria di APPAG, questa lo trasmette all'Unità di Contabilizzazione. Prima dell'inserimento nel Registro dei Debitori del pre-debito, è necessario sottoporre il verbale all'attenzione del Direttore di APPAG, al fine della classificazione come irregolarità.

Qualora il Direttore di APPAG ritenga che l'indebito sia riconducibile alla categoria delle irregolarità, lo annota direttamente sullo stesso verbale. Successivamente, il personale dell'Unità di Contabilizzazione predispone la c.d. *nota di delibazione* (definita anche validazione) per la firma del Direttore di APPAG, affinché l'indebito sia formalmente classificato come irregolarità, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2008.

Una volta classificato il verbale, l'Unità di Contabilizzazione provvede all'inserimento nel Registro dei Debitori in SOC del pre-debito come irregolarità (in SOC "Registro APPAG").

3.4.1 Elenco delle irregolarità

L'Elenco delle irregolarità è tenuto ed aggiornato dall'Unità di Contabilizzazione, che provvede alla gestione ed implementazione dello stesso. Il report delle irregolarità è rappresentato dall'Allegato II (previsto per tutti gli O.P. dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014), che costituisce un sotto insieme del Registro dei Debitori.

La tenuta dell'elenco delle irregolarità è funzionale all'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) 2015/1971, in base ai quali occorre predisporre, per le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, e che indicano un valore superiore a 10.000 euro di quota UE:

1. una scheda di irregolarità per ciascuna di esse redatta secondo l'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/1971;
2. una relazione che contiene le informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti, finalizzata ad informare la Commissione per ciascun procedimento avviato in seguito alla rilevazione di irregolarità ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2015/1971.

L'APPAG trasmette gli elaborati di cui sopra, entro i tempi previsti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che provvederà al successivo inoltro alla Commissione.

3.4.2 Comunicazione delle irregolarità

Il Regolamento (UE) 2015/1971 della Commissione dell'8 luglio 2015 integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.

Il Regolamento (UE) 2015/1975 della Commissione dell'8 luglio 2015 stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'art. 2 del Regolamento (UE) 2015/1775 stabilisce che entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali comunica alla Commissione Europea tutte le irregolarità, trasmesse dall'APPAG, che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/1771.

Ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento le comunicazioni per le quali deve essere compilata ed inviata la scheda di irregolarità riguardano le irregolarità di importo pari o superiore ai 10.000,00 Euro di quota FEASR o FEAGA. In questi casi il funzionario incaricato accede al Portale NIMS-AFIS dell'OLAF per la compilazione della scheda di irregolarità che, infine, deve essere inviata dal Direttore di APPAG al Mipaaf.

Tutte le irregolarità riguardanti finanziamenti comunitari indebitamente percepiti, anche se di importo inferiore ai 10.000,00 euro di quota FEASR o FEAGA, sono inserite nell'Allegato II previsto dal Regolamento (UE) n. 908/2014.

Oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/1771, l'APPAG comunica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono di procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Tali informazioni, da inviare ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2015/1771, devono precisare il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguarda l'applicazione della normativa comunitaria o nazionale ed indicarne il relativo riferimento, nonché se sia stata accertata una frode.

La scheda di irregolarità contiene, in sostanza, dati sulla identificazione delle persone implicate, sul settore delle disposizioni trasgredite, sulle modalità di rilevazione dell'irregolarità, sulle conseguenze finanziarie, sulla procedura di recupero e sulle eventuali sanzioni.

3.4.3 Sanzioni conseguenti ad irregolarità

La sanzione è la pena che viene comminata a seguito dell'accertamento di un'irregolarità con finalità di repressione della violazione commessa.

3.4.3.1 Sanzioni comunitarie (Art. 5 Reg. (CE) n. 2988/95 del Consiglio del 18.12.1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità)

Le tipologie di sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria sono le seguenti:

- a) pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (in misura fissa);
- b) importo percentuale complementare calcolato sulla somma da restituire aumentata degli interessi (sanzione amministrativa pecuniaria variabile);
- c) privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso;

- d) esclusione o revoca di un vantaggio per un periodo successivo a quello in cui è stata commessa l'irregolarità;
- e) revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento che costituiscono requisito necessario per ottenere aiuti o contributi comunitari;
- f) perdita di una garanzia o cauzione prestata oppure obbligatoria rinnovazione della stessa quando sia già stata liberata;
- g) altre sanzioni pecuniarie previste da normative di settore.

La normativa comunitaria dispone che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, esse hanno una propria finalità afflittiva e si applicano a prescindere dall'eventuale accertamento da parte dello Stato membro di condotte aventi rilevanza penale.

Sul piano del diritto penale, pertanto, viene lasciata impregiudicata la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri riguardo alla condotta dei soggetti interessati.

3.4.3.2 Sanzioni nazionali

Relativamente alla normativa nazionale, le sanzioni da applicarsi nei casi in cui siano rilevate irregolarità sono disciplinate dalla Legge 898/1986 e ss.mm. e ii, salvo specifiche disposizioni contenute nelle normative di settore.

3.4.4 Irregolarità evidenziate nel corso dell'istruttoria (controllo amministrativo previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione) per illecito amministrativo

3.4.4.1 Illecito amministrativo colposo (per negligenza grave)

- Nel caso in cui il beneficiario ha percepito la somma spettante indebitamente per negligenza grave, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, nonché dalle deliberazioni della Giunta Provinciale attuative relative alle singole misure.

Per "negligenza grave" si intende l'inosservanza di norme comunitarie, leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi, ordini o discipline relativi alla concessione dei contributi o dei premi da parte dell'interessato.

3.4.4.2 Illecito amministrativo per dolo (intenzionale)

- Nel caso in cui il beneficiario – che ha reso una falsa dichiarazione o ha prodotto documenti falsi – non ha percepito la somma spettante: APPAG o l'Organismo Delegato provvede, se del caso, alla segnalazione prevista dall'art. 75 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii..

- Nel caso in cui il beneficiario ha percepito la somma spettante indebitamente mediante dichiarazioni false o documenti falsi: l'O.D o l'APPAG sono tenuti all'applicazione della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 e ss. mm. e ii., con la seguente distinzione:
 - a) per il FEAGA l'APPAG applica la Legge n. 898/1986;
 - b) per il FEASR, gli Organismi Delegati applicano la Legge n. 898/1986.
- Nel caso in cui si consideri riscontrata l'intenzionalità della dichiarazione eccessiva, si applicano gli articoli 60 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e 16, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 65/2011 per le domande presentate fino al 2014 e l'art. 35, par. 6, del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione per le domande presentate successivamente.

3.4.5 Misure per la prevenzione della frode

Il Regolamento UE n. 1306/2013 all'art. 58 prevede che, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare, fra l'altro, allo scopo di:

1. garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
2. prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi.

APPAG al fine di riscontrare quanto previsto dal Regolamento UE, adotta le misure ed i provvedimenti che ritiene opportuni a garantire la prevenzione delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è considerato più elevato:

- a) realizza un'analisi del rischio di frode, considerando le proprie attività, al fine di individuare quelle ove il rischio deve considerarsi più elevato. Per svolgere detta attività in modo efficace, sono individuati e formalizzati degli specifici indicatori di frode.
- b) Sulla base dell'analisi realizzata, individua ed attua azioni idonee a prevenire, ovvero ridurre il rischio di frode individuato.
- c) Realizza una specifica attività di informazione e formazione del proprio personale in materia di prevenzione ed accertamento delle frodi, al fine di assicurare che tutti siano informati sui rischi concreti esistenti nell'ambito dell'O.P. e sulle azioni adottate per prevenire ovvero ridurre i rischi esistenti.
- d) Annualmente, in sede di chiusura dei conti, redige uno specifico documento, nel quale sono sintetizzate tutte le attività e le misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario per prevenire la frode. Detto documento considera:
 - le misure che hanno un impatto a livello interno, finalizzate alla prevenzione della corruzione dei funzionari coinvolti nei procedimenti di autorizzazione e pagamento realizzati da APPAG;
 - le misure che hanno un impatto a livello esterno, finalizzate a prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi:

3.5 Errori Amministrativi

L'errore amministrativo è un pagamento indebito effettuato per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione. Secondo quanto disponeva il Regolamento (CE) n. 1233/2007 del 22 ottobre 2007, che modificava il Regolamento (CE) n. 885/2006 (ora entrambi abrogati), i pagamenti indebiti dovuti ad "errore amministrativo", in quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere finanziati dal bilancio comunitario. Attualmente il riferimento agli "errori amministrativi" è contenuto (per esclusione) nell'art. 29, par. 1, lett. b) (FEAGA) e lett. c) (FEASR) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014, nell'ambito delle disposizioni relative alla chiusura dei conti annuale.

Per tale motivo, detti pagamenti indebiti devono essere immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio comunitario.

Nel caso del FEAGA se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere dichiarati in detrazione delle spese dichiarate in sede di chiusura dei conti. L'Organismo Pagatore deve comunque perseguire il recupero di tali crediti anche successivamente, e in caso di esito positivo, i relativi importi devono essere accreditati al bilancio nazionale.

Nel caso del FEASR, invece, rimangono iscritti nel Registro dei Debitori come crediti comunitari al fine del loro recupero, che deve avvenire entro la fine della Programmazione dello sviluppo rurale in corso. L'Organismo Pagatore deve comunque perseguire il recupero di tali crediti anche successivamente, e in caso di esito positivo, i relativi importi devono essere accreditati al bilancio nazionale.

Anche in questo caso il primo verbale, trasmesso dalla Segreteria all'Unità di Contabilizzazione, viene sottoposto all'attenzione del Direttore di APPAG, il quale, ritenendolo un "errore amministrativo", appone la classificazione direttamente in calce al verbale. A questo punto l'UCO provvede ad inserire il pre-debito nel Registro dei Debitori in SOC.

3.6 Debiti Diversi da Irregolarità

Si tratta di pagamenti indebiti riconducibili alla responsabilità del beneficiario, ma che non si intende considerare come "irregolarità". Rientrano in questa categoria le indebite percezioni per le quali sussiste una garanzia, ancora valida al momento dell'accertamento del debito e della iscrizione definitiva della posizione nel Registro dei Debitori.

La *ratio* di questa categoria di debiti, relativa – generalmente – ad importi elevati (cioè superiori a Euro 10.000 di quota comunitaria), è di evitare di considerare irregolarità (con tutte le conseguenze normativamente stabilite, anche in ordine alle comunicazioni all'OLAF) pagamenti indebiti per i quali sussiste una garanzia (fideiussione) che rappresenta una tutela per gli interessi finanziari dell'Unione Europea, indipendentemente dalla, eventuale, mancata collaborazione del debitore per la restituzione dell'indebito.

L'Unità di Contabilizzazione, una volta ricevuto il verbale, lo sottopone all'attenzione del Direttore di APPAG che, in un primo momento, appone soltanto il tipo di classificazione "diversi da irregolarità" in calce allo stesso verbale. Successivamente l'UCO predisponde una nota di classificazione del debito per la firma del Direttore di APPAG.

Dopo la formalizzazione della classificazione, il personale dell'UCO iscrive la posizione debitoria nel Registro di SOC.

3.7 Debiti da Condizionalità

I debiti dovuti a condizionalità derivano dal mancato rispetto della normativa in materia di Condizionalità, ed in particolare dai Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

In questi casi i verbali, provenienti dall'UTA-Premi, indicano già nella intestazione, o comunque nel contenuto, che gli indebiti pagamenti da recuperare sono dovuti a "condizionalità". Non è necessario, pertanto, sottoporre questi verbali al Direttore di APPAG al fine della loro classificazione, che appare già chiara.

3.8 Sanzioni Pluriennali

Sono le sanzioni che erano previste dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 1122/2009, nonché dall'art. 16, par. 5, comma 3 e par. 7 del Reg. (UE) n. 65/2011 nell'ambito della Programmazione 2007-2013.

Attualmente le sanzioni pluriennali sono disciplinate dall'art. 19, par. 2 e 3 e dall'art. 31, par. 2 e 3, del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,

Anche in questi casi, come per la condizionalità, la classificazione è *in re ipsa*. La natura di sanzione pluriennale dell'indebitato da recuperare è di immediata evidenza nei verbali dell'UTA-Premi, o, comunque, - poiché in questi casi la fase del pre-debito può non esserci - è direttamente esplicitata nella determinazione di accertamento della sanzione.

Una volta ricevuto il verbale o la determinazione relativa alle sanzioni pluriennali, l'UCO provvede direttamente ad inserire le posizioni nel Registro dei Debitori.

Secondo quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento Prot. n. ACIU.2010.742 del 3 novembre 2010 in materia di applicazione e contabilizzazione delle sanzioni pluriennali di cui ai Regg. (CE) n. 1122/2009 e 65/2011 e dei successivi Regolamenti disciplinanti la materia di questo tipo di sanzioni, si distingue a seconda che l'ambito di applicazione sia il FEAGA ovvero il FEASR.

Per quanto riguarda il FEAGA, a partire dalla Domanda Unica 2009, la detrazione dell'importo non si applica più solo a determinate tipologie di pagamento (regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e IV-bis del Regolamento (CE) n. 1782/2003, o aiuto supplementare), ma riguarda tutti i pagamenti da effettuare nei tre anni civili successivi a quello in cui la discordanza di superficie è stata rilevata o accertata (Circolare AGEA Prot. 60653 del 24 luglio 2017 "Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti").

Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma dell'art. 28 de Reg. (UE) n. 1306/2013 nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Nell'ambito del FEASR, invece, occorre fare riferimento all'art. 16, par. 7, del Reg. (UE) n. 65/2011 per le domande presentate fino al 2014, mentre per le domande presentate successivamente si applicano gli art. 19, par. 2 e 3 e l'art. 31, par. 2 e 3, del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma

dell'art. 28 de Reg. (UE) n. 1306/2013 nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato (Circolare AGEA Prot. 60653 del 24 luglio 2017 "Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti").

3.9 Vicende successive alla iscrizione nel Registro Debitori del pre-debito

Con la posizione di pre-debito iscritta nel Registro dei Debitori, ma prima della fine del procedimento di revoca (che si conclude con l'adozione del provvedimento di accertamento del debito e seguente notifica all'interessato e all'Unità di Contabilizzazione), sono individuabili, in generale, due casistiche che coinvolgono il pre-debito o comunque sono collegate alla sua esistenza.

3.9.1 Sospensioni di Pagamenti

La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato una o più domande di contributo nel caso in cui, per i medesimi soggetti, siano già pervenute all'Organismo Pagatore notizie scritte di indebite percezioni.

Tale misura è prevista sia dalla normativa nazionale (art. 3 comma 5 della Legge 898/1986 e art. 33 del D.Lgs. 228/2001) che da quella comunitaria (articolo 3 paragrafo 1, lettera o) del Regolamento (CE) n. 1848/2006).

In generale:

Sospensione in via cautelativa (art. 33 del D.Lgs. 228/2001), l'APPAG applica la sospensione di erogazioni quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario, nazionale o provinciale e finché i fatti non siano definitivamente accertati. La sospensione può essere revocata nei casi in cui il soggetto presenti idonea garanzia.

Sospensione in via sanzionatoria (art. 3 della Legge 898/1986), la sospensione è disposta, altresì, quando viene emessa l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria; in tal caso, fino all'avvenuto pagamento, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore.

Sospensioni settoriali. Si tratta di sospensioni di specifiche tipologie di pagamenti (ad esempio per tipo di contributo, o ancora per elenchi determinati di beneficiari, ecc.) disposte dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, o dai predetti tramite AGEA Coordinamento. In queste ipotesi la durata della sospensione non è pre-determinabile dall'Organismo Pagatore e comporta l'esclusione dei soggetti coinvolti prima dell'autorizzazione degli elenchi di liquidazione. Le sospensioni settoriali cessano quando perviene l'autorizzazione allo sblocco dei pagamenti da parte della stessa Autorità che le aveva disposte.

La sospensione applicata più frequentemente è la sospensione in via cautelativa. In questi casi, esiste già almeno un pre-debito iscritto nel Registro dei Debitori a carico di un soggetto che si trova tra i beneficiari di un elenco di liquidazione. Al momento del controllo del Registro dei Debitori l'esistenza del pre-debito viene evidenziata dal SOC. Ciò consente al personale dell'UCO addetto al controllo dell'elenco di liquidazione di disporre la sospensione del pagamento per "situazione debitoria". Quando, in seguito, la posizione di pre-debito viene

accertata come debito da un provvedimento del Direttore, del Controllo Interno, dell'UTA-Premi o dell'UTA-Investimenti o di uno degli Organismi Delegati, l'Unità di Contabilizzazione, avendo ricevuto per conoscenza la notifica inviata al debitore, provvede alla revoca della sospensione ed alla creazione di un apposito fascicolo bis (o, a seconda dei casi, ter, quater, ecc.) al fine di autorizzare il pagamento precedentemente sospeso. Ciò consente altresì di recuperare mediante compensazione il debito divenuto definitivo.

3.9.2 Modifiche del pre-debito

E' possibile che, durante l'esistenza del pre-debito, sia trasmesso all'UCO un nuovo verbale relativo alla medesima posizione, contenente dati nuovi o diversi, in tutto o in parte, rispetto a quelli precedentemente comunicati. Ciò avviene, ad esempio, quando a seguito della presentazione di osservazioni al procedimento di revoca da parte dell'interessato, l'APPAG o la Struttura che aveva stilato il primo verbale ritenga di accogliere (in tutto o in parte) tali osservazioni.

In queste ipotesi, l'UCO provvede alla modifica dei dati del pre-debito, secondo quanto indicato nel nuovo verbale appena ricevuto.

3.10 Accertamento e notifica del debito, termini del procedimento di recupero.

In conformità a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (L.P. n. 23/1992 s.m.i.), l'accertamento del debito avviene con l'adozione di un apposito provvedimento che, per quanto riguarda APPAG, consiste in una determinazione del Direttore di APPAG, del Responsabile del Controllo Interno, del Responsabile dell'UTA-Premi, o dell'UTA-Investimenti, o infine del Dirigente di uno degli Organismi Delegati (Servizio Agricoltura, Servizio Foreste e Fauna e Gruppo di Azione Locale). Il provvedimento, che dispone la revoca (totale o parziale) di un aiuto, contributo o premio, viene notificato all'interessato mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), o in mancanza di questa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Detta notifica è trasmessa, inoltre, all'Unità di Contabilizzazione al fine della conseguente movimentazione del Registro dei Debitori.

La notifica del debito accertato comporta il passaggio della posizione dallo stato di "ricevuta" (cioè pre-debito) allo stato "da incassare", con cui è definito in SOC un debito certo, liquido ed esigibile.

E' possibile, talvolta, che la determinazione di conclusione del procedimento di revoca accerti, al contrario, la inesistenza del debito. Anche in questi casi il provvedimento deve essere notificato all'interessato ed all'Unità di Contabilizzazione, che procede alla archiviazione del pre-debito.

La richiesta di restituzione dei pagamenti indebitamente percepiti a seguito di irregolarità o negligenza, avviene entro 18 mesi dall'approvazione, ovvero dal ricevimento da parte di APPAG del c.d. primo verbale amministrativo o giudiziario ("relazione di controllo" secondo l'art. 54, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013). Nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca – disciplinato dalla Legge provinciale nr. 23/1992 s.m.i. – la decorrenza del termine di 18 mesi inizia dalla data di avvio del procedimento di revoca del premio/aiuto/contributo.

L'iscrizione nell'Allegato II (irregolarità) è richiesta solo per i debiti accertati, mentre per ragioni di gestione completa e ordinata dei crediti nel Registro dei debitori saranno ancora presenti i pre-debiti.

Il procedimento di recupero del debito deve essere completato entro quattro anni (otto nel caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali) dalla data della lettera di notifica della determinazione di revoca dell'aiuto, contributo, premio.

3.11 Modalità di recupero del debito

Una volta notificato il debito sono possibili quattro modalità di recupero:

3.11.1 Recupero mediante compensazione (o detrazione). Si tratta della modalità principale di recupero dei pagamenti indebiti, prevista dall'art. 28 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014.

Tale norma prevede che: *Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario*.

Ogniquale sia possibile è applicata questa modalità di recupero, che è la più rapida e meno onerosa. In particolare, si ricorre costantemente al recupero mediante compensazione per i debitori che presentano domande di premio (soprattutto misure 10, 11 e 13 connesse alla superficie e agli animali del P.S.R e Domanda Unica) per più anni consecutivi.

Laddove l'incasso avvenga per compensazione, la reversale è prodotta in SOC dal personale dell'UCO e firmata digitalmente dal Responsabile dell'Unità stessa, mentre la quietanza è messa a disposizione dell'Agenzia dal Tesoriere il giorno successivo o il secondo giorno successivo all'incasso, a seconda che l'operazione in SOC sia avvenuta entro le ore 12.30 oppure dopo le ore 12.30. L'avvenuto quietanzamento, contrassegnato da un numero progressivo e da una data, è essenziale al fine del completamento dell'iter di recupero (come dell'iter di pagamento) e consente l'inserimento dell'operazione (sia delle reversali di incasso sia dei mandati di pagamento) nelle rendicontazioni di spesa periodiche alle quali è tenuto l'Organismo Pagatore.

L'incasso mediante compensazione è documentato da una apposita check list dell'Unità di Contabilizzazione dalla quale si evince, in particolare, il fascicolo di pagamento sul quale è stato rilevato il debito ed effettuato l'incasso, nonché il/i Partitario/i a cui è imputato l'incasso.

E' opportuno evidenziare che, ai sensi della normativa comunitaria e delle circolari di AGEA Coordinamento, la decurtazione di un pagamento di aiuti comunitari può avvenire soltanto per il recupero di debiti comunitari. Ciò significa, in concreto, che se l'O.P. è competente anche per il pagamento di aiuti di stato, si ha questa situazione:

- pagando aiuti di stato è possibile (anzi doveroso) recuperare eventuali debiti comunitari del beneficiario del pagamento;
- pagando aiuti comunitari (o cofinanziati dall'U.E.) non è possibile recuperare debiti verso lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento. Ciò in quanto i pagamenti di aiuti comunitari non

possono essere decurtati per recuperare crediti di altri Enti nei confronti del soggetto beneficiario del pagamento.

3.11.2 Recupero mediante rimborso diretto. In questi casi il debitore provvede direttamente al versamento dell'importo dovuto sul conto di Tesoreria di APPAG. Pur trattandosi di una modalità di recupero alternativa alla compensazione, il rimborso diretto dovrebbe, tendenzialmente, riguardare prevalentemente i debitori che non abbiano presentato domande di premio, aiuto o contributo (se così fosse sarebbe preferibile la compensazione). In questi casi è il Tesoriere che, per primo, viene a conoscenza del versamento a favore di APPAG ed è tenuto a mettere la somma ricevuta a disposizione dell'Agenzia, mediante l'emissione di un provvisorio di incasso. La data di quietanza coincide con la data di incasso della somma da parte della Tesoreria, mentre l'incasso della somma in SOC da parte del personale dell'UCO (anche in questo caso completato mediante firma digitale sul MIF), in un momento successivo, rappresenta la regolarizzazione dell'incasso.

L'incasso mediante rimborso diretto è documentato dalla compilazione di una apposita check list da parte del personale dell'UCO.

3.11.3 Escussione della fideiussione. Nel caso in cui un beneficiario, al fine di ottenere il pagamento di un aiuto, abbia prestato una garanzia fideiussoria e gli sia stato notificato un provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti, nonché la procedura con il termine richiesto per la restituzione spontanea delle somme indebitamente percepite, e l'interessato non abbia adempiuto entro il termine indicato, l'Unità di Esecuzione Pagamenti provvede all'escussione della garanzia.

L'Unità di Contabilizzazione, dopo aver avuto notizia dell'avvenuto versamento dell'importo escusso da parte dell'Istituto garante al Conto di cassa dell'APPAG, e aver contabilizzato lo stesso, provvede all'aggiornamento del Registro dei Debitori. In caso di versamento diretto da parte del debitore ad APPAG, a seguito della notifica di revoca del contributo, l'Unità di Contabilizzazione, dopo aver provveduto all'incasso, ne dà comunicazione all'Unità di Esecuzione Pagamenti, al fine della richiesta di svincolo della garanzia rivolta all'Istituto garante.

3.11.4 Recupero coattivo. Il recupero coattivo viene attivato qualora il debitore, dopo avere ricevuto regolarmente la notifica dell'obbligo di restituire con la esplicita intimazione che, in caso di inadempimento a tale obbligo entro un termine perentorio, incorrerà nella esecuzione forzata, persiste nella sua inerzia.

Al fine di procedere con il recupero coattivo, l'APPAG deve avvalersi dell'attività di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Contratto di Servizio tra la Provincia Autonoma di Trento e la predetta Società. La Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (finanziaria 2011) ha modificato l'art. 51 della L.P. n. 7/1979, prevedendo l'affidamento della riscossione coattiva alla Società in house Trentino Riscossioni S.p.A.

La deliberazione della Giunta provinciale nr. 2828 del 10.12.2010 ha stabilito, in particolare, l'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. della fase di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento. Lo strumento individuato è l'ingiunzione fiscale (non più il "ruolo"). Le Agenzie della P.A.T. sono designate come enti autonomi nei rapporti con Trentino Riscossioni S.p.A..

Compiti dell'Agenzia nell'ambito del recupero coattivo sono:

- 1) Inviare i dati a Trentino Riscossioni S.p.A. per le posizioni di cui si chiede il recupero coattivo, secondo le modalità stabilite (a regime tramite il portale di Trentino Riscossioni);
- 2) Monitoraggio attraverso apposito applicativo dell'iter di riscossione;
- 3) Possibilità di disporre il "discarico" e la "sospensione" (per transazione, ricorso, ecc.);
- 4) Imputazione bollette di incasso dei ri-versamenti;
- 5) Rilevare il minore accertamento (adeguamento del valore) per crediti inesigibili;
- 6) Cancellazione degli accertamenti per inesigibilità (entro 3 anni);
- 7) Controllo ed eventuale contestazione del verbale di inesigibilità.

4.0 Applicazione degli Interessi

In caso di recupero di somme indebitamente erogate, è prevista la quantificazione degli interessi, che sono calcolati in base al tasso legale.

Gli interessi sono dovuti anche nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti. I termini per il calcolo degli interessi decorre dal 61° giorno successivo a partire dalla data della notifica dell'obbligo di restituire (Regolamento (UE) n. 937/2012). Una previsione espressa di applicazione degli interessi al recupero dei pagamenti indebiti è contenuta nell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014.

Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è diverso in funzione di:

- a) restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
- b) restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il 61° giorno a partire dalla data di notifica al beneficiario dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014, e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il 61° giorno a partire dalla data di notifica al beneficiario l'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014, e quello di controllo sul Registro dei Debitori da parte dell'UCO dell'atto dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi o dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti, che consente la liquidazione relativa al pagamento utilizzato per effettuare la compensazione.

La scelta tra le soluzioni a) e b) può essere, eventualmente, concordata con l'interessato.

La lettera di comunicazione della revoca del contributo al beneficiario - debitore dovrà contenere le seguenti informazioni:

- importo complessivo di capitale da versare;
- le modalità di calcolo degli interessi, che matureranno fino al giorno dell'effettivo pagamento, calcolati in base al tasso legale con riguardo all'arco temporale di riferimento;
- eventuali spese.

Tale sistema è finalizzato ad agevolare il debitore nella fase di pagamento.

Nei casi di irregolarità connotate dall'elemento dell'intenzionalità gli interessi decorrono dalla data di erogazione del pagamento non dovuto.

5.0 Contabilizzazione del recupero e inserimento nelle rendicontazioni

Il recupero, che consiste nell'incasso del credito, deve essere contabilizzato secondo le modalità, parzialmente differenti in caso di compensazione o di rimborso diretto, indicate nel paragrafo precedente (per maggiori dettagli sulle operazioni contabili si rimanda ai Manuali dell'UCO "Istruzioni operative di funzionamento" FEASR e FEAGA).

La contabilizzazione dei recuperi è essenziale per la successiva rendicontazione degli incassi nelle dichiarazioni di spesa periodiche previste dalla normativa comunitaria che sono settimanali, mensili ed annuali per il FEAGA e settimanali, trimestrali ed annuali per il FEASR.

In sede di Chiusura dei Conti annuale dell'esercizio (periodo 16.10. n – 15.10. n+1) i recuperi sono tracciati nei seguenti documenti:

- Registro dei Debitori: fornisce la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era in tutto o in parte dovuto o era eccessivo. Vi si trovano iscritti sia i pre-debiti sia i debiti, di tutte le possibili tipologie;
- Allegato II: è la tabella previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, i cui dati sono parte del Registro dei Debitori, riguardante le "irregolarità" (di cui al Reg. (CE/Euratom) n. 2988/95 ed al Reg. (UE) 2015/1971;
- Allegato III: previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è la tabella che riporta i pagamenti indebiti dovuti a condizionalità, sanzioni pluriennali, eventuali crediti da "prelievo latte" per annualità precedenti il 2003 e, infine, solo per APPAG, la categoria dei "debiti diversi da irregolarità".

6.0 Eccezioni al recupero

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, artt. 54, par. 3, il procedimento di recupero del debito può non essere attivato, solo nei seguenti casi:

- a) se i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione può considerarsi già soddisfatta nel caso in cui l'importo da recuperare dal beneficiari a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR (regola de minimis).
- b) Se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità accertata, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale. Tuttavia, in questi casi, l'insolvenza dovrà essere accertata con apposito provvedimento.

Ai sensi dell'art. 7, par. 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, l'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il

pagamento sia stato effettuato per errore dell'Autorità competente o di un'altra Autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento l'obbligo di restituzione si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

7.0. Gestione del Registro dei Debitori

Il Registro dei Debitori fornisce la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era in tutto o in parte dovuto o era eccessivo. In questi casi, se è prevista anche l'applicazione di una sanzione comunitaria pluriennale, l'APPAG è responsabile del suo recupero. Pertanto l'ammontare della stessa è iscritto nel Registro dei Debitori.

La gestione del Registro è affidata all'Unità di Contabilizzazione, che lo aggiorna costantemente sulla base dei provvedimenti di recupero. Il Registro è gestito con procedura informatizzata, che permette, attraverso il caricamento periodico dei debiti inseriti nel Registro dei Debitori nazionale, l'integrazione dei debiti rilevati dall'APPAG.

Gli importi delle somme dovute all'APPAG non costituiscono movimento contabile fino a quando non sono stati effettivamente recuperati e quindi incassati.

A seguito di controlli effettuati successivamente al pagamento, l'Unità di Contabilizzazione riceve dagli Organismi Delegati i verbali concernenti le irregolarità e le inerenti successive comunicazioni, con le quali vengono contestati al beneficiario gli addebiti ed esposte le relative conseguenze.

Sulla base della documentazione ricevuta, l'Unità di Contabilizzazione provvede a compilare la scheda di credito relativa al soggetto. Contestualmente all'apertura di una scheda di credito sul SOC, spetta alla stessa Unità aprire anche un fascicolo cartaceo.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale, la possibilità di recuperare somme indebitamente percepite dal beneficiario è subordinata all'adozione di un provvedimento amministrativo da parte di APPAG o degli Organismi Delegati, che accerti l'identità del debitore, l'importo effettivamente dovuto e l'importo esatto del debito (atto di decadenza).

Fino a quando non si realizzano contestualmente queste tre condizioni il debito è iscritto nel Registro dei Debitori come potenziale debito nell'apposita scheda in stato di "RICEVUTA" (c.d. pre-debito) e di conseguenza non può essere recuperato.

Nel caso in cui un pagamento incroci un debito in stato di "RICEVUTA" il pagamento viene sospeso in via cautelativa ai sensi dell'art. 33, comma 1 D. Lgs. 228/2001 che dichiara sospesi i procedimenti di erogazione riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale finché i fatti non siano definitivamente accertati. Tale accertamento è costituito, nella maggior parte dei casi, dal provvedimento amministrativo definitivo che accerta il debito (atto di decadenza).

Il definitivo accertamento dei fatti permette la ripresa dei procedimenti di erogazione sospesi, consentendo così la compensazione del debito accertato con gli altri pagamenti.

I procedimenti sospesi possono essere riavviati prima del definitivo accertamento dei fatti a seguito della presentazione di idonea garanzia da parte del beneficiario (esclusa l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 5 della L. n. 898/1986).

Non comporta sospensione dei procedimenti di erogazione la notizia circostanziata di indebito percepimento riguardante somme la cui corresponsione era, fin dall'origine, avvenuta previa prestazione di idonea garanzia (es. anticipi). In tal caso, comunque, prima di procedere ad ulteriori erogazioni è necessario operare un controllo in ordine all'effettiva presenza, validità ed idoneità della garanzia a suo tempo prestata.

Al ricevimento dell'atto di decadenza, l'Unità di Contabilizzazione aggiorna la scheda con l'indicazione del numero e della data dell'atto e cambia lo stato del debito che diventa "**DA INCASSARE**".

La modifica dello stato implica che da quel momento il debito entra a far parte definitivamente del Registro dei Debitori.

Un debito che si trova nello stato "DA INCASSARE" può essere compensato con un pagamento solo se è completo anche della data di notifica che dimostra che il beneficiario ha ricevuto l'atto di decadenza.

La gestione del Registro dei Debitori è affidata all'Unità di Contabilizzazione, alla quale sono inviati i provvedimenti dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi per quanto riguarda la Domanda Unica e le Misure 10, 11 e 13 connesse alla superficie e agli animali del Piano di Sviluppo Rurale, e degli Organismi Delegati per quanto riguarda le altre Misure del Piano di Sviluppo Rurale (ad eccezione di quelle finanziate con aiuti di stato aggiuntivi e quelle relative all'Assistenza Tecnica), che dispongono il recupero di aiuti o contributi, a seguito dei controlli effettuati in un momento successivo al pagamento, quando è dimostrato che l'importo pagato non era, in tutto o in parte, dovuto.

7.1 Tenuta ed aggiornamento

Il Registro dei Debitori è gestito con procedura informatizzata (SOC – Sistema operativo contabile) che consente la registrazione delle azioni e delle fasi del recupero, nonché la verifica del corretto e tempestivo accreditamento degli importi recuperati al rispettivo fondo comunitario, nazionale o provinciale.

La tenuta del Registro deve avvenire in modo da garantire che le procedure di recupero siano le più celeri possibili e allo scopo è rilevabile dal Report del Registro (oltre che dalle singole schede di credito) l'età dei crediti e la loro classificazione, come previsto nella Linea Diretrice per la presentazione alla Commissione delle tabelle degli allegati II e III di Regolamento di Esecuzione (UE) n 908/2014 per l'anno finanziario (nota: di atto di esecuzione del regolamento orizzontale (UE) 1306/2013) Per classificazione si intendono le seguenti tipologie:

- importi il cui recupero è previsto "a breve"
- importi oggetto di "azione legale"
- importi il cui recupero è "improbabile".

L'Unità di Contabilizzazione, elabora annualmente la tabella (c.d. Allegato II) dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità (art. 29, par. 1, lett. f) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014) per la successiva

comunicazione alla Commissione Europea, tramite AGEA Coordinamento, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

L'Unità di Contabilizzazione cura la riconciliazione fra le operazioni contabili di recupero e i dati contenuti nel Registro dei Debitori. Pertanto, effettua il riscontro sugli importi contabilizzati e i dati contenuti nel Registro stesso, così da effettuare sia un controllo sulla corretta imputazione delle somme recuperate, sia l'aggiornamento dei debiti iscritti.

8.0 Contenzioso a seguito di ricorso

Nei casi in cui si verifichi un contenzioso amministrativo o giurisdizionale di competenza dell'APPAG, quest'ultima contatta l'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento per la gestione del contenzioso, fornendo tutta l'assistenza necessaria.

L'Avvocatura si occupa dell'intera gestione processuale del contenzioso per conto di APPAG, ed informa la stessa dell'esito dei ricorsi.

9.0 Procedura per il pagamento delle somme indebitamente compensate

Qualora l'APPAG abbia effettuato il recupero per compensazione di un credito vantato nei confronti del beneficiario degli aiuti da un altro Organismo Pagatore, riversando a quest'ultimo gli importi recuperati e, successivamente, il credito si riveli inesistente, ovvero inesigibile (ad esempio per decisioni giurisdizionali impeditive, come la sospensione del provvedimento amministrativo di accertamento del credito stesso), si applica la seguente procedura:

- l'Organismo Pagatore creditore, che ha ricevuto gli importi recuperati, riaccredita detti importi all'APPAG (che aveva effettuato il recupero), che è l'Organismo Pagatore competente in relazione al soggetto beneficiario degli aiuti sui quali è stato effettuato il recupero;
- l'APPAG provvede al versamento delle somme in questione al beneficiario.

10.0 Aggiornamento della normativa

All'interno dell'Agenzia, un incaricato si occupa della tenuta dell'archivio informatico della normativa comunitaria, nazionale e provinciale di interesse di APPAG.

Dopo il controllo periodico delle fonti di cognizione (tra le quali il sito <https://circa.europa.eu/>), l'incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dell'archivio della normativa invia una comunicazione via posta elettronica a tutti i dipendenti di APPAG ed al personale appartenente agli Organismi Delegati con l'indicazione degli estremi di eventuali nuove norme.